



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 5348

Seduta del 11/10/2021

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI  
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI  
ALESSANDRA LOCATELLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
FABIO ROLFI  
FABRIZIO SALA  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE DELLE SOMME DERIVANTI ALLA REGIONE LOMBARDIA DAL RISTORNO FISCALE DELLE IMPOSTE A CARICO DEI LAVORATORI FRONTALIERI PER L'ANNO 2018 - QUOTA INTEGRATIVA, AI SENSI DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 386 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica Maria Luisa Scalise

Il Direttore Generale

Luca Dainotti

L'atto si compone di 7 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### VISTI:

- l'art. 5 "Determinazione criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi derivanti dalla compensazione finanziaria" della legge 26 luglio 1975 n. 386 "Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine";
- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 gennaio 1980, n. 1334 "Ristorno delle imposte alla fonte dei lavoratori frontalieri", esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d'assegnazione dei contributi stessi";
- l'art. 2, comma 3, della l.r. 4 gennaio 1985, n. 1 "Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie", così come modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 "Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona", che prevede: "L'attribuzione dei fondi è effettuata con deliberazione della Giunta regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi dai criteri dell'assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale";

**RICHIAMATA** la d.g.r. 27 maggio 2019, n. 1661 "Espressione di parere al Ministero dell'economia e delle finanze sui criteri di riparto e di utilizzazione delle compensazioni finanziarie per gli anni 2018/2019 ai sensi della legge 1975, n. 386 (Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine)";

**PRESO ATTO** che il decreto ministeriale 28 novembre 2019, in applicazione della legge n. 386/1975 e della d.g.r. n. 1661/2019, definisce i criteri di ripartizione e di utilizzo della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri per gli anni 2018 e 2019;

**CONSIDERATO** che i criteri di ripartizione (art. 5 del decreto ministeriale) adottati prevedono per i comuni facenti parte della Regione Lombardia la destinazione delle risorse:

- a) ai «Comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2018 e al 31 agosto 2019. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro capite» ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni - residenti



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

nel comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il citato rapporto sia inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

c) alla Regione Lombardia qualora il «Comune di confine» con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera b) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.";

**CONSIDERATO** che le risorse (art. 6 del decreto ministeriale) saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 30%, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le risorse sono attribuite sulla base della ripartizione ministeriale, per finalità e interventi senza rilevanza economica e a rilevanza locale, realizzati su bacino d'utenza locale e che pertanto l'intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTA** la nota n. 40321 del 28/07/2021 con oggetto "Legge 26 luglio 1975. n. 386. attribuzione delle somme dovute ai comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria per l'imposizione operata in svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri per l'anno 2018 - integrazione", acquisita agli atti con prot. A1.2021.0392161 del 16/09/2021, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento delle Finanze, comunica l'attribuzione della somma pari a euro 626.524,04 spettante a Regione Lombardia a titolo di compensazione finanziaria versata dalle Autorità Svizzere ad integrazione dei versamenti effettuati per l'anno 2018, ai sensi della legge 25 luglio 1975, n. 386;

**CONSIDERATO** che la somma spettante a Regione Lombardia pari a euro



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

626.524,04 è stata determinata sul numero di residenti frontalieri pari a n. 10.948, di cui n. 4.303 provenienti dalla Provincia di Como, n. 66 dalla Provincia di Lecco, n. 60 dalla Provincia di Sondrio e n. 6.519 dalla Provincia di Varese, come riportato nell'allegato H della nota MEF nota n. 40321 del 28/07/2021;

**DATO ATTO** che la somma assegnata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il ristorno fiscale anno 2018 - quota integrativa, è stata interamente versata nell'importo di euro 626.524,04 ed è disponibile sul capitolo 12.04.104.1439 del bilancio regionale per l'esercizio 2021 a seguito di variazione richiesta con nota protocollo n. A1.2021. 0398664 del 21/09/2021 e della DGR n. 5307 del 4 ottobre 2021;

**DATO ATTO**, inoltre, che con decreto n 12458 del 21/09/2021 si è proceduto all'accertamento della somma versata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul capitolo di entrata 2.0101.01.1438 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

**PRESO ATTO** che la somma di euro 626.524,04 è ripartita tra le province interessate, così come indicato nell'allegato H della nota del MEF, nelle seguenti misure:

- Provincia di Como: euro 246.248,89,
- Provincia di Lecco: euro 3.776,99,
- Provincia di Sondrio: euro 3433,64,
- Provincia di Varese: euro 373.064,52;

**STABILITO** di:

- erogare in un'unica soluzione alle Province beneficiarie, le somme attribuite derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri;
- definire i criteri di erogazione da parte delle Province beneficiarie delle quote spettanti, ove previsto, agli enti locali interessati alla realizzazione dei progetti definiti nei piani provinciali, secondo le seguenti modalità:
  - il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati da ciascuna provincia;
  - il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnico-amministrativa;

**STABILITO** inoltre che, al fine di procedere all'erogazione delle quote complessive



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

spettanti, le Province assegnatarie dei contributi previsti presenteranno alla Direzione Generale competente, entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il provvedimento deliberativo con il quale le Province medesime:

- approvano il piano programma che contiene il dettaglio della programmazione e la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori relativamente ad ogni singolo progetto che si intende realizzare, coerentemente con i criteri di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2019;
- si impegnano, relativamente a quanto stabilito nel suddetto piano programma, a comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale modifica che dovrà essere preventivamente deliberata dalla propria Amministrazione Provinciale, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate, secondo quanto definito nella citata d.c.r. n. 1334/1980;
- assicurano il debito informativo relativo allo stato di avanzamento dei progetti approvati con il presente atto, tramite relazione tecnica-documentativa semestrale, da presentare alla Direzione Generale competente;

**RITENUTO** di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a seguito di approvazione di deliberazione provinciale, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata d.c.r. n. 1334/1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

**DATO ATTO** che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. di attribuire la somma di euro 626.524,04 assegnata alla Regione Lombardia per l'anno 2018 e derivante dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri, ai sensi della L. 386/1975, alle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, conformemente a quanto previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei seguenti importi:
  - Provincia di Como: euro 246.248,89,
  - Provincia di Lecco: euro 3.776,99,
  - Provincia di Sondrio: euro 3433,64,
  - Provincia di Varese: euro 373.064,52;
2. di dare atto che le risorse attribuite alla Regione di cui al precedente punto, sono disponibili sul capitolo 12.04.104.1439 del bilancio regionale per l'esercizio 2021 a seguito di variazione richiesta con nota protocollo A1.2021.0398664 del 21/09/2021 e della DGR n. 5307 del 4 ottobre 2021;
3. di stabilire che le Province beneficiarie dovranno presentare alla Direzione Generale competente, entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, i provvedimenti deliberativi di approvazione del piano programma in premessa descritto;
4. di stabilire che l'erogazione delle risorse alle Province beneficiarie avverrà in un'unica soluzione, a seguito di presentazione da parte delle stesse dei suddetti relativi provvedimenti deliberativi;
5. di stabilire che le Province provvederanno a erogare le quote spettanti direttamente agli enti locali, ove previsto, per la realizzazione dei progetti approvati, con le modalità di seguito indicate:
  - il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati da ciascuna provincia;
  - il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnico-amministrativa;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

- 
6. di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a seguito di approvazione di deliberazione provinciale, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata d.c.r. n. 1334/1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;
  7. di demandare al dirigente competente della UO Relazioni Internazionali ed esterne l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, compresa l'erogazione delle risorse indicate nel precedente punto 1;
  8. di stabilire che potranno essere effettuati sopralluoghi e visite agli impianti ed alle opere, al fine di constatarne l'ubicazione, le caratteristiche e le tipologie, demandandone l'attuazione alle strutture regionali competenti;
  9. di inviare il presente provvedimento alle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese;
  10. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze e dell'Economia;
  11. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, contestualmente all'adozione del presente atto.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge